

ALLEGATO XIII

Comunicazione relativa all'uso dei proventi della vendita all'asta a norma dell'articolo 24

Tabella 1 Proventi della vendita all'asta delle quote per l'anno X – 1

1		Importo per l'anno X- 1	
2		1000 euro	1000 unità della valuta nazionale, se del caso ⁽¹⁾
3	A	B	C
4	Importo totale dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote	Somma di B5 + B6	Somma di C5 + C6
5	Importo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE		
6	Importo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote ai sensi dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 1 o paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE		
7	Importo totale dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissioni o l'equivalente in valore finanziario utilizzati per le finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE		
8	Importo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote utilizzate per i fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE (se i dati consentono una dichiarazione separata)		
9	Importo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote utilizzate per i fini di cui all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE (se i dati consentono una dichiarazione separata)		
10	Importo totale dei proventi derivanti dalla vendita all'asta o l'equivalente in valore finanziario impegnato negli anni precedenti l'anno X – 1, non utilizzato negli anni precedenti e riportato per esborso nell'anno X – 1		

Note:

(¹) Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo utilizzato.

x: anno di riferimento

Tabella 2 Utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta per finalità nazionali o dell'Unione a norma dell'articolo 3 quinquies e dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE

1	Finalità dell'utilizzo dei proventi	Breve descrizione	Importo per l'anno X-1		Stato ⁽²⁾	Proventi a norma di [barrare la colonna pertinente] ⁽³⁾		Tipo di uso ⁽³⁾	Strumento finanziario ⁽⁴⁾	Agenzia responsabile dell'attuazione
			1000 EUR	1000 unità della valuta nazionale ⁽¹⁾		Articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE	Articolo 10 della direttiva 2003/87/CE			
2	(ad esempio, programma, legge, azione o titolo del progetto)	(incluso il riferimento alla fonte Internet per una descrizione più dettagliata, se disponibile)			Impegnato/esborsato			Categorie di usi di cui alla direttiva 2003/87/CE	A scelta: politica di sostegno fiscale o finanziario, politica regolamentare nazionale che ricorre al sostegno finanziario, altro	(ad esempio ministero competente)
3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6	Importo totale dei proventi o l'equivalente in valore finanziario utilizzato		Somma della colonna C	Somma della colonna D						

Legenda: x = anno di riferimento

Note:

⁽¹⁾ Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo utilizzato.

⁽²⁾ Nelle loro comunicazioni gli Stati membri devono fornire le definizioni utilizzate per «impegno» e «esborso». Se una parte dell'importo comunicato è impegnato e una parte esborso nell'ambito di un programma/progetto specifico, è opportuno utilizzare due righe separate. Se gli Stati membri non sono in grado di distinguere gli importi impegnati ed erogati, la categoria dovrebbe essere scelta per gli importi dichiarati. Nelle varie tabelle occorre utilizzare definizioni coerenti.

⁽³⁾ Categorie menzionate all'articolo 5 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE:

- finanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione per ridurre le emissioni e ai fini dell'adattamento;
- finanziamento delle iniziative nell'ambito del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
- sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l'impegno dell'Unione di utilizzare il 20 % di energie rinnovabili entro il 2020;
- sviluppo di altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un'economia a bassa intensità di carbonio sicura e sostenibile;
- sviluppo di tecnologie che contribuiscono al rispetto dell'impegno dell'Unione di rafforzare l'efficienza energetica del 20 % entro il 2020;
- sequestro mediante la silvicoltura nell'Unione;
- cattura e stoccaggio geologico del CO₂ sicuro sotto il profilo ambientale;
- incentivazione della transizione verso forme di trasporto pubblico e a basse emissioni di carbonio;

- finanziamento della ricerca e dello sviluppo nel settore dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite;
- misure destinate a rafforzare l'efficienza energetica e l'isolamento o a fornire sostegno finanziario al fine di trattare gli aspetti sociali nei nuclei familiari a basso/medio reddito;
- copertura delle spese amministrative della gestione del sistema ETS;
- altre riduzioni delle emissioni di gas serra;
- adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici
- altri usi domestici.

Gli Stati membri devono evitare il doppio conteggio degli importi che figurano in questa tabella. Se un utilizzo specifico rientra in più tipi di utilizzo è possibile sceglierne più d'uno. Tuttavia, l'importo indicato non deve essere moltiplicato ma le righe aggiuntive per i tipi di utilizzo specifici devono contenere un rinvio ad un campo di inserimento per l'importo in questione.

(⁴) Si possono selezionare varie categorie se più strumenti finanziari sono pertinenti per il programma o il progetto comunicato.

(⁵) occorre riportare le informazioni in questa colonna, a meno che la comunicazione si basi sull'equivalente del valore finanziario di queste entrate.

Tabella 3: Utilizzo dei proventi della vendita all'asta di quote per finalità internazionali

1		Quantità impegnata nell'anno X-1 (⁶)		Quantità esborsata nell'anno X-1 (⁶)	
		1000 EUR	1000 unità della valuta nazionale, se del caso (⁷)	1000 EUR	1000 unità della valuta nazionale, se del caso (⁷)
2	UTILIZZO DEI PROVENTI DELLA VENDITA ALL'ASTA DI QUOTE o l'equivalente in valore finanziario PER FINALITÀ INTERNAZIONALI (⁸)				
3	A	B	C	D	E
4	Importo totale utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 <i>quinquies</i> , paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per sostenere paesi terzi che non sono paesi in via di sviluppo				
5	Importo totale utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 <i>quinquies</i> , paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per sostenere paesi terzi che sono paesi in via di sviluppo				

Legenda: x = anno di riferimento

Note:

(¹) Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo esborsato

(²) Nelle loro comunicazioni gli Stati membri devono fornire le definizioni utilizzate per «impegno» e «esborso». Se una parte dell'importo comunicato è impegnato e una parte esborsato nell'ambito di un programma/progetto specifico, è opportuno utilizzare due righe separate. Se gli Stati membri non sono in grado di distinguere gli importi impegnati ed erogati, dovrebbe essere scelta la categoria adeguata per gli importi dichiarati. Nelle varie tabelle occorre utilizzare definizioni coerenti.

(³) Gli Stati membri devono evitare i doppio conteggi degli importi che figurano in questa tabella. Se un utilizzo specifico si integra in più righe, è opportuno scegliere quella più adeguata e riportare la relativa quantità una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione.

Tabella 4: Utilizzo dei proventi della vendita all'asta delle quote al fine di sostenere i paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali, in applicazione dell'articolo 3 quinquies e dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾

1		Importo per l'anno X -1		Stato ⁽¹⁾	Tipo di sostegno ⁽⁷⁾	Strumento finanziario ⁽⁶⁾	Settore ⁽²⁾
2		1000 EUR	1000 unità della valuta nazionale ⁽⁴⁾	a scelta: impegno/esborso	a scelta: mitigazione, adattamento, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili	a scelta: sovvenzione, prestito agevolato, fondi propri, altro, informazioni non disponibili	a scelta: energia, trasporti, industria, agricoltura, silvicoltura, sistemi di approvvigionamento idrico e servizi igienici, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili
3	Importo totale per il sostegno ai paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali						
4	Parte utilizzata, se del caso, attraverso fondi multilaterali						
5	Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF) (Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE)						
6	Fondo di adattamento nell'ambito dell'UNFCCC (Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE)						
7	Fondo speciale per i cambiamenti climatici (SCCF) nell'ambito dell'UNFCCC						
8	Fondo verde per il clima nell'ambito dell'UNFCCC						
9	Fondo per i paesi meno sviluppati						
10	Fondo fiduciario per le attività complementari nell'ambito dell'UNFCCC						
11	Per il sostegno multilaterale alle attività REDD+						
12	Altri fondi multilaterali relative al clima (specificare)						

13	Parte utilizzata, se del caso, attraverso istituzioni finanziarie multilaterali						
14	Fondo mondiale per l'ambiente (Global Environment Fund)						
15	Banca mondiale ⁽³⁾						
16	Società finanziaria internazionale ⁽³⁾						
17	Banca africana di sviluppo ⁽³⁾						
18	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ⁽³⁾						
19	Banca interamericana di sviluppo						
20	Altre istituzioni finanziarie multilaterali o programma di sostegno (specificare) ⁽³⁾						

Legenda: x = anno di riferimento

Note:

⁽¹⁾ Le informazioni sullo stato di avanzamento, devono, se possibile, essere disaggregate. Nelle loro comunicazioni gli Stati membri devono fornire le definizioni utilizzate per «impegno» e «esborso». Se gli Stati membri non sono in grado di distinguere gli importi impegnati ed erogati, dovrebbe essere scelta la categoria adeguata per gli importi dichiarati.

⁽²⁾ Si possono indicare più settori. Gli Stati membri possono indicare la ripartizione settoriale se dispongono di tali informazioni. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.

⁽³⁾ In questa tabella è opportuno riportare solo i sostegni finanziari incentrati sugli aspetti climatici, come specificato dagli indicatori CAD dell'OCSE.

⁽⁴⁾ Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo utilizzato

⁽⁵⁾ Gli Stati membri devono evitare i doppi conteggi degli importi che figurano in questa tabella. Se un utilizzo specifico si integra in più righe, è opportuno scegliere quella più adeguata e riportare la relativa quantità una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione

⁽⁶⁾ Occorre scegliere lo strumento finanziario più idoneo. È possibile riportare più categorie se più strumenti finanziari riguardano il rigo in questione. La maggior parte delle sovvenzioni è concessa a istituzioni multilaterali e solo di rado si applicano altre categorie. Tuttavia sono utilizzate altre categorie per garantire la coerenza con le prescrizioni di comunicazione relative alle relazioni biennali nell'ambito dell'UNFCCC. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.

⁽⁷⁾ Da riportare se le informazioni sono disponibili per un fondo multilaterale o delle banche. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.

⁽⁸⁾ La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata se non si dispone di nessuna informazione per le celle in questione.

Tabella 5 Utilizzo dei proventi della vendita all'asta delle quote a norma dell'articolo 3 quinquies e dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE per il sostegno bilaterale o regionale a favore dei paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1	Titolo del programma/del progetto	Paese/regione beneficiario	Importo per l'anno X - 1.		Stato ⁽¹⁾	Tipo di sostegno ⁽²⁾	Settore ⁽²⁾	Strumento finanziario ⁽⁶⁾	Agenzia esecutiva
2			1000 EUR	1000 unità della valuta nazionale ⁽⁴⁾	selezionare: impegnato/ esborsato	selezionare: mitigazione, adattamento, REDD+, attività trasversali e altro	selezionare: energia, trasporti, industria, agricoltura, silvicoltura, sistemi di approvvigionamento idrico e servizi igienici, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili	selezionare: sovvenzione, prestito agevolato, prestito non agevolato, fondi propri, investimenti diretti in progetti, fondi di investimento, politiche di sostegno fiscale e di sostegno finanziario, altro, informazioni non disponibili	
3									

Legenda: x = anno di riferimento

Note:

- ⁽¹⁾ Le informazioni sullo stato devono essere riportate almeno nella tabella 3 e se possibile a livello disaggregato. Se gli Stati membri non sono in grado di distinguere tra gli importi impegnati ed esborsati, dovrebbe essere scelta la categoria adeguata per gli importi comunicati.
- ⁽²⁾ Si possono indicare più settori. Gli Stati membri possono indicare la ripartizione settoriale se dispongono di tali informazioni. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.
- ⁽³⁾ In questa tabella è opportuno riportare solo i sostegni finanziari incentrati sugli aspetti climatici, come specificato dagli indicatori CAD dell'OCSE.
- ⁽⁴⁾ Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo utilizzato.
- ⁽⁵⁾ Gli Stati membri devono evitare i doppi conteggi degli importi che figurano in questa tabella. Se un utilizzo specifico si integra in più righe, è opportuno scegliere quella più adeguata e riportare la quantità adeguata una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione.
- ⁽⁶⁾ Occorre scegliere lo strumento finanziario più idoneo. È possibile riportare più categorie se più strumenti finanziari riguardano il rigo in questione. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.
- ⁽⁷⁾ La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di nessuna informazione per le celle in questione.